

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI AGRICOLI INTEGRATI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRANCAVILLA FONTANA BR VIA
ALDO MORO 150

Numero REA: BR - 161238

Codice fiscale: 02646330742

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al n. 12079 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - denominazione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Francavilla Fontana (Brindisi) la società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata

"COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI AGRICOLI INTEGRATI" siglabile "AGRI-CONSULTING".

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato, nonché istituire o sopprimere uffici, succursali, unità locali o agenzie; è necessaria la decisione dei soci per istituire sedi secondarie e per trasferire la sede legale in altro comune.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regionali sulle cooperative sociali, sull'impresa sociale, nonché le disposizioni del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 2 - durata

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.

Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della L. 381/91. La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione di servizi in forma di impresa.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,

come disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Articolo 4 - oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto e, previa acquisizione delle previste licenze e/o autorizzazioni o avvalendosi di personale qualificato, potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) fornire assistenza interaziendale per l'applicazione di nuove tecnologie e di processi produttivi atti alla tutela e al miglioramento dell'ambiente ed alla conservazione dello spazio naturale;
- 2) fornire servizi, anche a non soci, di carattere fiscale anche in convenzione con Centri Assistenza Fiscale - CAF;
- 3) fornire servizi di assistenza specifica tramite i propri tecnici alle aziende agricole, anche in convenzione con Centri di Assistenza Agraria e strutture similari;
- 4) favorire l'introduzione di sistemi agricoli alternativi ed innovativi;
- 5) migliorare l'utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola;
- 6) promuovere attività aziendali in comune;
- 7) realizzare programmi di contabilità aziendale, di sperimentazione agraria e zootecnica, di trasformazione aziendale, e più in generale piani di sviluppo aziendale inerenti anche alla sicurezza sul lavoro;
- 8) creazione e/o potenziamento dei servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole, con l'utilizzo dei propri tecnici agricoli che potranno fornire assistenza individualizzata in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa alle aziende agricole anche non associate;
- 9) consulenze tecniche ed amministrative nel settore dell'impresa agricola anche per conto di terzi, apertura e gestione di archivi, elaborazione buste paga ed amministrazione del personale;
- 10) adesione ad iniziative per il miglioramento del livello tecnico, professionale, e culturale degli aderenti;
- 11) partecipazione all'elaborazione e attuazione dei programmi di tutela dell'ambiente e del territorio;
- 12) acquistare, assumere in affitto o in qualsiasi altra forma, ottenere in concessione o in proprietà terreni o qualunque altra struttura o immobile usufruendo anche delle

agevolazioni previste dalle leggi in vigore;

13) promuovere il miglioramento produttivo della terra mediante il perfezionamento dei processi colturali con l'implementazione dei sistemi di coltivazione integrato e biologico;

14) acquistare, vendere, concedere a noleggio o in comodato, attrezzature e materiale diverso, e in genere tutte le macchine e gli strumenti tecnici occorrenti per l'agricoltura, quali: concimi, anticrittogamici, attrezzature, macchine agricole per la trasformazione, confezione e trasporto dei prodotti, per la lavorazione della terra e l'irrigazione;

15) organizzare i Soci nelle forme previste dalla vigente normativa (Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228) al fine di fornire agli Enti locali, pubblici o privati, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, la gestione di spazi pubblici o di aree marginali, in particolare laddove sia possibile sviluppare la cultura agricola e paesaggistica;

16) promuovere corsi di formazione, studi e ricerche di carattere tecnico - economico, nell'interesse dell'agricoltura e del settore agroalimentare, promuovendo e partecipando ad iniziative tese al miglioramento della produzione e della capacità professionale degli agricoltori;

17) stampare periodici a carattere formativo e informativo da inviare a Enti, Associazioni ed Amministrazione Pubbliche con interessi nel settore sociale, fiscale e del comparto agricolo ed agroalimentare in generale;

18) aderire a consorzi ed organismi che abbiano per fine la gestione in comune, l'approvvigionamento, la lavorazione e la vendita di merci, macchine e prodotti di interesse sociale;

19) favorire la vita comunitaria dei soci e anche delle loro famiglie presso la cooperativa e instaurare con altri lavoratori agricoli rapporti associativi e di collaborazione, il tutto ai fini del miglioramento delle condizioni civili, sociali, culturali ed economiche dei soci;

20) attuare iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi del mutuo aiuto e legami di solidarietà economica e sociale fra i soci;

21) accogliere e ospitare disadattati, anche minori di età, per i fini di cui si è detto in precedenza;

22) svolgere interventi diretti a generare benefici e comportamenti inclusivi, applicando un modello di multifunzionalità fra produzione di beni e produzione di servizi coerente, in particolare, con quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015 n. 141 (disposizioni in materia di agricoltura sociale) e successive modifiche e integrazioni;

23) ricevere da enti pubblici contributi sia per l'esercizio dell'attività agricola, sia per il concorso sulle spese per l'inserimento nell'attività agricola e per l'opera di recupero nei confronti dei giovani disadattati;

24) attuare programmi di assistenza tecnica, contabilità

aziendale, sperimentazione agraria e zootecnica, anche richiedendo finanziamenti e sovvenzioni, e più in generale usufruendo di tutte le agevolazioni previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali, per il raggiungimento degli scopi sociali;

25) attività di manutenzione e lavorazione del verde, sia privato che pubblico, anche a mezzo affidamento del servizio da amministrazioni pubbliche;

26) gestione di sportelli informativi per la divulgazione di attività di promozioni socio-culturali e finanziamenti pubblici, anche a mezzo affidamento del servizio da parte di enti, pubblici e privati, e pubbliche amministrazioni;

27) rilevamento e digitalizzazione di dati cartografici, immissione di dati alfanumerici ed attività di elaborazione dati informatici in genere, nonché produzione e commercializzazione di software e sistemi applicativi da utilizzare per lo svolgimento di tutte le attività sociali;

28) fornitura alle aziende agricole dei servizi di R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), medico competente e consulenze mediche specialistiche;

29) fornitura ai soci ed ai non soci di attività di analisi di laboratorio nell'ambito tecnico agricolo, ambientale ed agro-alimentare, in convenzione con laboratori certificati ovvero con la realizzazione di un proprio laboratorio certificato, ai fini del miglioramento della qualità dei prodotti e delle coltivazioni.

La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare nel rispetto delle norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi; potrà assumere partecipazioni e interessenze in Società e Enti e aderire ad organismi cooperativi e consortili i cui fini e scopi interessino l'attività e i fini sociali della Cooperativa, anche partecipando alla loro attività; in particolare potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 - septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea; potrà dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari; potrà stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possano facilitare l'esercizio dell'attività sociale; potrà compiere, in via del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento degli scopi sociali, tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario necessarie o utili anche per l'incremento e lo sviluppo delle attività sociali; potrà compiere qualsiasi operazione presso banche, poste, istituti di credito pubblici e privati, compresa l'apertura di

sovvenzioni e mutui, concedendo fidejussioni e garanzie anche ipotecarie; potrà emettere, girare, accettare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può altresì ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti e, in particolare, dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche (ove la Cooperativa abbia almeno nove soci) aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo, assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, soci sovventori, persone svantaggiate e soci volontari.

In particolare:

1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle

leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142;

3. sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci;

4. sono persone svantaggiate coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico (soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991 - come integrato dalla L.R. 24/88 e successive modifiche e integrazioni).

Articolo 6 - procedura di ammissione di nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;

2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme all'articolo 3 commi 4 e 5 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dichiarando di averne preso visione;

3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda di ammissione anche:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al

momento della domanda;

- estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 8 del presente statuto - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 - diritti e obblighi dei soci

Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione.

I soci sono obbligati:

1. al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto

nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 8 - soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

1. alla loro formazione professionale;
2. al loro inserimento nell'impresa.
3. soci sovventori

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 2) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo nei casi di cui ai numeri 1) e 2), in conformità con quanto previsto da appositi regolamenti, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali di cui ai numeri 1) e 2) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. A loro non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I soci appartenenti alle categorie speciali di cui ai numeri 1) e 2):

- hanno diritto di partecipare alle assemblee e di esercitare il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio;
- non possono rappresentare in assemblea altri soci e non possono essere eletti amministratori;
- possono recedere nei casi previsti dalla legge e

dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

- possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6). In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11).

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 3) e per far fronte al fabbisogno finanziario della cooperativa - in alternativa al ricorso ai finanziamenti da parte del sistema creditizio - i soci sovventori previsti dalla legge n. 59/1992. I soci sovventori potranno essere presenti nella cooperativa all'orquando la stessa avrà previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

I soci sovventori rientrano nell'ambito della categoria dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto di cui all'art. 2526 c.c.5. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; inoltre tali soci possono essere nominati amministratori anche se la maggioranza di questi ultimi deve essere costituita da soci cooperatori.

Articolo 9 - perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10 - recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo;

4. il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;

5. in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;

6. il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34).

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 11 - esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

1. non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;

5. sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

6. si trovi in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

7. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;

8. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi

disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

9. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

10. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4), 8) e 9), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34).

Articolo 12 - provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5).

Articolo 13 - controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, di cui all'articolo 34).

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 - liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi degli articoli 21) e 22) del presente statuto. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 21) può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 15 - morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Articolo 16 - prescrizione dei diritti

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 17 - trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative

che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 18 - strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, da offrire ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi;
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 19 - patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 40 (quaranta);
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 500 (cinquecento), destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
3. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18) del presente statuto;
4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7);
5. dalla riserva legale;
6. dalla riserva straordinaria;
7. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea

e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 20 - caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34).

Articolo 21 - ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. mediante erogazione diretta;
2. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 22 - esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni,

qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 del presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
4. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera g) dell'articolo 19).

E' comunque in ogni caso vietato:

1. distribuire i dividendi;
2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
3. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA COOPERATIVA

Articolo 23 - Organi sociali

Sono organi della società cooperativa:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio di amministrazione;
3. l'organo di controllo, se previsto per legge o nominato;
4. il revisore contabile, se nominato.

Sezione I - assemblea

Articolo 24 - convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca la assemblea presso la sede sociale o altrove (purché in Italia), mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, ovvero previa affissione

pubblica e nella sede sociale.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e l'organo di controllo - se nominato - sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea. L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 22) del presente statuto per l'approvazione del bilancio.

Le adunanze dell'assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza, e quindi con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, alle seguenti condizioni, finalizzate ad assicurare che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni:

- 1)- ove non si tratti di assemblea totalitaria, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire;
- 2)- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- 3)- che sia consentito al presidente dell'assemblea anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza di accertare la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- 4)- che in tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto il foglio delle presenze, anche su supporto informatico;
- 5)- che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea ed il segretario, se nominato, o il notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 6)- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare,

ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo audio e video collegato, nel quale ciascuno degli intervenuti dovrà recarsi al fine di partecipare all'assemblea, deve essere indicato nell'avviso di convocazione. Tutti i luoghi audio e video collegati devono trovarsi nella Repubblica Italiana.

Il collegamento audio e video deve essere realizzato in modo che in ciascuna sala sia possibile osservare ed ascoltare ciò che avviene nelle altre sale collegate.

Gli amministratori, potranno ove se ne riscontri la necessità, attribuire a ciascun avente diritto uno specifico codice di accesso, in modo da consentire l'identificazione, e limitare quindi la partecipazione all'assemblea ai soli soci legittimati.

Nel caso in cui si verificchino ostacoli tecnici che impediscano lo svolgimento o il proseguo dell'adunanza in collegamento audio e video, il presidente dell'assemblea, previa constatazione fatta risultare a verbale dell'impossibilità di iniziare o proseguire la riunione mediante tali mezzi, se l'ostacolo tecnico non viene risolto entro il tempo di quindici minuti, dichiara l'assemblea non validamente costituita, o rispettivamente interrompe i lavori assembleari già iniziati.

Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni assunte dall'assemblea fino a quel momento. Per gli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si è deliberato, ed anche per quelli per i quali non vi sia stata la possibilità di proclamazione del risultato, nonostante le votazioni già avvenute, l'assemblea dovrà essere riconvocata nei termini di legge e di statuto. Il verbale dell'assemblea deve dare atto di ogni difficoltà o interruzione nel collegamento.

Articolo 25 - Assemblea

Spetta all'Assemblea:

1. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
2. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
3. fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
4. deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio nel caso indicato all'articolo 6);
5. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 21) del presente statuto;
6. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
7. fissare la retribuzione dell'organo di controllo e/o del revisore, se previsti per legge o nominati;
8. approvare i regolamenti formulati dal consiglio di amministrazione;
9. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per

conto della cooperativa;

10. deliberare sulla compravendita di immobili e sulla costituzione, modifica, trasferimento o estinzione di diritti reali;

11. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal consiglio di amministrazione o dall'organo di controllo, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri degli amministratori e dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione del trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune e della istituzione o soppressione di unità locali, espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 26 - quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è validamente costituita:

" in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto;

" in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati in assemblea.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea, in prima convocazione è necessaria la maggioranza dei voti dei soci iscritti sul libro soci (50%+1), in seconda convocazione la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea delibererà validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 27 - intervento - voto - rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci.

Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 5) e per i soci speciali si applica l'articolo 8) del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 28 - presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente, o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sezione II - consiglio di amministrazione

Articolo 29 - nomina, composizione e durata

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni

assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Sezione III - Organo di controllo

Articolo 30 - nomina, composizione e durata

Ove si verificassero i presupposti di legge o comunque per volontà dei soci, l'assemblea procede alla nomina dell'organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo, che resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; esso è rieleggibile.

L'Organo di controllo, quando nominato, esercita anche la revisione contabile e deve essere iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 31 - revisore contabile

Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile diverso dall'organo di controllo; il revisore deve essere iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e ad esso si applica la normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 32 - scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26 disporrà in merito a:

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 2. la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
- Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, in conformità alle norme di legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recesso.

Articolo 33 - devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di

devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

1. il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
2. il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate.

Articolo 34 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato così come da Decreto Legislativo n. 5/2003.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo, in cui ha sede la cooperativa.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperativa.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle relative alle impugnazioni delle decisioni/delibere dei soci e degli organi sociali.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articolo 34 secondo comma

Articolo 35 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Codice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 19, 22 e 33, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi statali e regionali sulla cooperazione, così come tempo per tempo vigenti.

Firmato:

Angelo CANDITA

BRUNO Arcangelo Raffaele

RESTA Giuseppe

Giampiero MELILLO

Arcangelo BRUNO.

Maria TATEO notaio sigillo

La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento cartaceo nei miei rogiti, munito delle prescritte firme.

Si rilascia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 68 ter legge notarile e 22 del D. Lgs. 82/2005, ad uso del Registro Imprese.

Si rilascia in esenzione da bollo, ai sensi di legge.

Firmato con firma digitale, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato CA per l'esercizio delle funzioni notarili, da Maria Tateo, Notaio in Francavilla Fontana